



Ministero dell' Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

Ufficio X – Ambito Territoriale per la provincia di Salerno

IL DIRIGENTE

VISTO l'art.3 del D.P.R. n. 395/88 riguardante il diritto allo studio;

VISTA la C.M. prot. n. 29863/2257/GL dell'8.7.1989;

VISTE le CC.MM. n. 319 del 24.10.1991, n. 266 dell'11.9.1992, n. 278 del 21.9.1993;

VISTA la C.M. n. 130 - prot n. 49479/BL del 21.4.2000;

VISTO il C.C.D.R. del 18.10.2017 con il quale vengono definiti i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio per il personale docente educativo ed ATA;

VISTA la propria circolare dell'11.10.2023 prot. N. 22975, con la quale è stato determinato il contingente dei permessi retribuiti per il diritto allo studio concedibili per il periodo 01.01.2024 – 31.12.2024 al personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, dell'istruzione secondaria di primo e secondo grado nonché al personale del profilo A.T.A.;

VISTA la propria circolare del 01.12.2023 prot. N. 26985 con la quale è stato pubblicato l'elenco provvisorio degli aventi diritto del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, dell'istruzione secondaria di I e II grado nonché al personale del profilo A.T.A.;

TENUTO CONTO dell'art. 3 del citato C.C.D.R. che permette la compensazione tra gli ordini all'interno del contingente provinciale;

VISTI i reclami e le integrazioni, nonché le nuove istanze prodotte dagli interessati;

D E C R E T A

I docenti della scuola di II grado, con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato, inclusi nell'allegato elenco, parte integrante del presente decreto, sono ammessi a beneficiare, per il periodo 15.01.2024 – 31.12.2024, dei permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio previsti dall'art. 3 del D.P.R. n.395 del 23.08.1988. Ai sensi dell'art.14 del D.P.R. 275/99 e del C.C.D.R. del 18.10.2017, rientra nella competenza esclusiva dei Dirigenti Scolastici la verifica dei presupposti circa la sussistenza del diritto per i singoli richiedenti e la conseguente concessione dei permessi o il diniego. Ciascun beneficiario potrà usufruire al massimo di 150 ore annue e per il personale in part-time, ed il personale con contratto a tempo determinato con orario inferiore a 18 ore, fruiranno dei permessi di studio in misura proporzionale alle prestazioni lavorative rese, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024, esibendo al capo di istituto gli attestati relativi alla iscrizione e alla frequenza del corso, nonché quelli comprovanti gli esami finali sostenuti. Al riguardo della frequenza ai corsi di studi forniti in maniera telematica è utile ricordare alle SS.LL. che la fruizione deve avvenire nel rispetto delle condizioni fissate dalle clausole contrattuali, per cui la stessa risulta subordinata alla presentazione, oltre che della predetta documentazione relativa all'iscrizione e agli esami sostenuti, anche dell'attestazione della partecipazione personale del docente alle lezioni (Orientamenti applicativi dell'Aran - Circolare n.12/2011 del dipartimento della Funzione Pubblica). In quest'ultimo caso i docenti iscritti alle università telematiche dovranno fornire certificazione, dell'università telematica, dell'avvenuto collegamento durante l'orario di lavoro. In caso di mancata presentazione, i periodi di permesso saranno considerati aspettativa per motivi di famiglia senza assegni. Il personale in caso di controversia individuale può proporre ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, previo esperimento del tentativo di conciliazione, previsto dal CCNL vigente, presso la segreteria dell'Ufficio per il contenzioso ovvero, in alternativa, il tentativo previsto dagli artt. 65-66 del D. Lgs. n. 165/01, nonché l'arbitrato.

IL DIRIGENTE

Dott. Mimì Minella

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e normativa connessa